ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO - -ALANNO **Prot. 0003139 del 09/05/2020** (Uscita)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ALANNO (PE)

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,
Istituto Tecnico Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto Professionale - Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Sede legale: Via XX Settembre, 1 - ALANNO (PE) Tel. 085/8573102-085/8573000
C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E http://www.omnicomprensivoalanno.edu.it
Codice univ. UFLCY8 E-mail: peic81200e@istruzione.it

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PRIVACY

PARTE SETTIMA ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA (pandemia da Covid 19)

Premessa

Tenendo conto delle prime indicazioni fornite dal Garante della Privacy (provvedimento del 26 marzo, Didattica a distanza), si elabora la presente integrazione al Regolamento Privacy dell'Istituto Omnicomprensivo di Alanno. L'integrazione che segue conserva validità fino al termine della situazione di sospensione delle lezioni e comunque per ogni circostanza che preveda l'uso di strumenti sincroni e asincroni funzionali alla DAD in seguito all' emergenza Covid 19 (cfr DPCM 4 marzo 2020 , art. 1. Comma 1 punto g e successivi DL e DPCM)

Privacy

Al fine di effettuare il trattamento dei dati personali, legati allo svolgimento dell'attività didattica a distanza, la scuola non deve chiedere il consenso dei genitori.

Quanto detto perché, sebbene svolta in modo virtuale e non fisico, la didattica a distanza costituisce un compito (se non il compito) istituzionale svolto dalla scuola e i genitori hanno già rilasciato il consenso al trattamento dei dati al momento dell'iscrizione.

La scuola, invece, deve:

- **1. informare** gli interessati su trattamento secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- **2. garantire** che i dati personali:
 - siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente
 - siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime
 - siano trattati in modo non incompatibile con le predette finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati raccolti a tal fine
 - siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati
 - siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;

- **3. stipulare** contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, il quale per conto delle stesse (scuole) tratta i dati personali necessari per l'attivazione della modalità didattica a distanza;
- **4. non è necessario sottoporre** i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- **5. non c'è bisogno di consenso** al trattamento dei dati, poiché esso è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate alla scuola.

Dopo l'avvio celere e tempestivo che ha portato ad usare diverse piattaforme sia per la costituzione di classi virtuali che per la realizzazione di videoconferenze e lezioni a distanza, la scuola si sta orientando verso l'uso di strumenti che abbiano, fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite, misure a protezione dei dati.

Allorquando si investono dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola, il rapporto con il fornitore è regolato con contratto o altro atto giuridico, come nel caso del registro elettronico o di piattaforme ad esso integrate.

Nel caso, invece, dell'uso di piattaforme più complesse che erogano servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, allora vanno attivati i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).

I dati trattati per conto della scuola sono dunque utilizzati solo per la didattica a distanza.

Limitazione delle finalità del trattamento dei dati

Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola si limita a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.

Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione, poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l'utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.

Correttezza e trasparenza nell'uso dati

Relativamente ai docenti, educatori e personale ATA, la scuola nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, deve trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.

Delibera del Commissario straordinario n. 34 dell'8-05-2020